

COMUNE DI
POZZA DI FASSA
PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO
INTERNO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DD. 10.09.2014

COMUNE DI POZZA DI FASSA
Regolamento del Consiglio Comunale

Titolo I
Disposizioni Generali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Consiglio comunale e dei suoi organi, in attuazione del Testo Unico e dello Statuto.

Titolo II
Organizzazione del Consiglio comunale

Art. 2
Sede delle adunanze

1. Il Consiglio comunale si riunisce nella sede municipale.
2. Solo per giustificati motivi o cause di forza maggiore, le sedute consiliari possono avere luogo anche in un'altra sede adatta, sempre però nell'ambito del territorio comunale; di tale circostanza viene data informazione nell'avviso di convocazione della seduta.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione
4. Alla popolazione viene data notizia mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio del comune e sul sito internet del Comune.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede vengono esposte le bandiere previste dalla pertinente normativa.

Art. 3
Presidenza

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, ove anche questi sia assente od impedito, dall'Assessore anziano, o, in mancanza di Assessori, dal Consigliere che è più anziano tra i presenti.

Art. 4
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. il Presidente garantisce il rispetto delle norme sulla tutela della minoranza linguistica ladina.

Art. 5

Gli scrutatori

1. All'inizio del mandato, o per periodi determinati, il Presidente del Consiglio designa due Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori verificano la regolarità e l'esito delle votazioni e ne riferiscono al Presidente.
3. In caso di temporanea assenza, il Presidente designa un sostituto.

Titolo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art.6

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capo gruppo, entro la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il candidato sindaco.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco da parte dei Consiglieri interessati.

Titolo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 7

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno Commissioni permanenti per tutta la sua durata in carica, stabilendo con apposita deliberazione la composizione e le competenze.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali designati con voto limitato al fine di garantire una adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale, su richiesta della Commissione, potrà disporre la nomina di esperti, esterni al Consiglio, che parteciperanno ai lavori, senza diritto di voto. Tali esperti dovranno avere riconosciuta competenza nelle materie da trattare.

Art. 8

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti, nella prima riunione che viene convocata dal Sindaco.
2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.
3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.
4. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. La convocazione, dietro consenso esplicito, può essere effettuata anche con avviso trasmesso alla mail comunicata in seguito alla nomina. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 9

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche o riservate. Ai lavori delle adunanze pubbliche possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa essere di pregiudizio agli interessi pubblici.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
4. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono affidate ad un componente delle stesse. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tali funzioni potranno essere svolte da un dipendente comunale.

Art. 10

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni, nell'ambito della loro funzione consultiva, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio stesso. Le Commissioni possono essere altresì incaricate di studi e di verifiche nell'ambito delle materie loro assegnate.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con apposite relazioni. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato per l'espletamento dell'incarico.

Titolo V COMMISSIONI SPECIALI

Art. 11 Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
3. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
4. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
5. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 12 Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere, la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 13 Commissioni previste da Leggi e Regolamenti

Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le Commissioni previste da leggi e regolamenti.

Titolo VI Attività del Consiglio comunale

Art. 14

Riserva di legge

L'elezione dei Consigli comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale

Art. 15

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 13 del Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L).
3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 16

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere copia di tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i 15 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso all'atto della presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale.

Art. 17

Diritto di iniziativa dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio comunale, salvo i casi in cui l'iniziativa sia dalla legge o dallo Statuto riservata ad altri organi.
2. Tale diritto si esercita con la presentazione di proposte di deliberazione.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa contenente anche l'indicazione dei mezzi necessari per far fronte ad eventuali spese o a riduzione di entrate, è depositata presso il Segretario comunale che ne rilascia ricevuta.
4. Nei trenta giorni successivi al deposito, il Segretario comunale provvede all'istruttoria della deliberazione. Con provvedimento motivato, da comunicare al proponente prima della

scadenza del termine, il Segretario potrà, ove ricorrano particolari circostanze, prorogare il termine per la conclusione dell'istruttoria per non più di trenta giorni.

5. Conclusa l'istruttoria il Segretario ne comunica il risultato, comprensivo dei necessari pareri, al proponente.

6. Se la proposta di deliberazione, completa della documentazione indicata nell'art. 17 del presente regolamento non viene presentata, entro i successivi trenta giorni, dal Consigliere al Presidente del Consiglio per la sua iscrizione all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare, l'istruttoria perde efficacia.

7. Qualora l'iniziativa riguardi gli atti su cui è chiamata ad esprimersi una Commissione Consiliare permanente, il Presidente del Consiglio, prima dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale richiede il parere della apposita Commissione.

8. Il proponente provvede all'illustrazione della proposta al Consiglio comunale.

Art. 18

Diritto di iniziativa popolare

1. Le proposte di deliberazione presentate dai cittadini ai sensi del Titolo II capo I dello Statuto devono essere formulate per iscritto, e depositate presso il Segretario comunale che ne rilascia ricevuta.

2. Se, nei trenta giorni successivi al deposito, la proposta non viene sottoscritta da un numero minimo di cinquanta cittadini, titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, essa decade. Il Segretario comunica la decadenza della proposta al primo firmatario o, in assenza, al depositante.

3. Il Segretario comunale o il suo delegato accerta, all'atto dell'autentica della sottoscrizione, il possesso in capo ai firmatari del diritto di partecipazione.

4. Qualora, nel termine fissato nel 2° comma, la proposta raccolga il numero di sottoscrizioni richieste, il Segretario comunale provvederà agli adempimenti indicati nel 4° e 5° comma dell'articolo precedente. Alla proposta di deliberazione si applicano le disposizioni contenute nei commi 6° e 7° dell'articolo precedente.

5. La proposta di deliberazione viene illustrata al Consiglio dal Presidente che, ove richiesto, potrà consentire ad uno dei proponenti di intervenire alla seduta per integrare l'illustrazione dell'argomento.

Art. 19

Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 20

Interpellanze: forma e contenuto

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere quali siano i motivi della condotta dell'Amministrazione o gli intendimenti della medesima in ordine ad una determinata questione.

2. L'interpellanza scritta viene presentata al Sindaco che provvederà ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, non ancora convocata, successiva alla presentazione.
3. L'interpellanza verbale viene rivolta al Sindaco direttamente nel corso dell'adunanza consiliare.
4. Qualora l'interpellante sia assente l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Il Presidente del Consiglio dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno. Dopo la lettura il proponente ha facoltà di fornire, per non più di dieci minuti, chiarimenti e delucidazioni in ordine al contenuto dell'interpellanza.
6. Dopo l'illustrazione il Sindaco, o l'Assessore da lui incaricato, fornisce la risposta che deve essere contenuta nel tempo massimo di dieci minuti. L'interpellante può prendere posizione sulla risposta avuta, per non più di tre minuti.
7. La risposta all'interpellanza potrà essere rinviata a successiva seduta quando, per la formulazione della stessa, risulti necessario assumere particolari informazioni o documenti non immediatamente accessibili o comunque quando la stessa abbisogni di particolare e specifico approfondimento. In tal caso il Sindaco dovrà indicare il termine entro il quale verrà fornita la risposta.
8. Il proponente ha facoltà di ritirare l'interpellanza prima della sua lettura.
9. Su proposta del Presidente, o dei proponenti, interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi sono trattate contemporaneamente ed alle stesse potrà essere fornita un'unica risposta.
10. L'interpellante può chiedere che la risposta alla propria interpellanza scritta venga data per iscritto. In tal caso il Sindaco o l'Assessore incaricato deve fornire la risposta scritta entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione dell'interpellanza.
11. Il testo dell'interpellanza e dell'eventuale risposta scritta devono essere depositati agli atti del Consiglio con le modalità di cui al successivo art. 21.

Art. 21

Interrogazioni: forma e contenuto

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere se un determinato fatto sia vero, od una determinata circostanza sussista o meno, se il Sindaco o la Giunta comunale abbiano avuto notizia in ordine ad una determinata questione, o abbiano assunto una decisione in merito ad un determinato affare ed in generale per sollecitare informazioni, delucidazioni e spiegazioni sull'attività amministrativa del Comune.
2. L'interrogazione scritta viene presentata al Sindaco e al Presidente del Consiglio che provvede ad iscriverla nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare, non ancora convocata, successiva alla presentazione.
3. Il Presidente dà lettura o fa dare lettura dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno. Dopo la lettura il proponente ha facoltà, per non più di cinque minuti, di fornire delucidazioni in ordine al contenuto dell'interrogazione, dopodiché il Sindaco o l'Assessore incaricato risponde alla interrogazione. La risposta deve essere contenuta nel tempo massimo di dieci minuti.
4. L'interrogante, avuta la risposta, può intervenire, per non più di tre minuti, solamente per dichiarare se sia rimasto o meno soddisfatto dalla risposta e le eventuali motivazioni.
5. Alle interrogazioni si applicano le disposizioni stabilite per le interpellanze ai commi 4, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 20.

Art. 22

Mozioni

1. La mozione consiste nella richiesta scritta e motivata tesa a promuovere una discussione approfondita e particolareggiata di natura tecnica od amministrativa su di un argomento rientrante nella competenza dell'Amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che l'argomento medesimo abbia già formato o meno oggetto di una interrogazione o di una interpellanza, allo scopo di sollecitare un intervento specifico dell'Amministrazione.
2. La proposta non potrà avere contenuto immediatamente dispositivo e con effetti giuridici obbligatori; essa dovrà pertanto rappresentare una mera indicazione di natura politico-amministrativa in ordine a successivi provvedimenti e rispettivamente in merito all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte degli organi competenti.
3. La mozione viene presentata al Presidente del Consiglio e comunicata al Sindaco.
4. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare non ancora convocata, successiva alla loro presentazione.
5. Qualora siano state presentate due o più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, su proposta del Presidente o dei presentatori delle mozioni stesse, il Consiglio può deliberare che le predette mozioni formino oggetto di una unica discussione. In tal caso i presentatori delle singole mozioni sono iscritti a parlare secondo l'ordine di presentazione delle stesse.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo, alla discussione ed approvazione delle mozioni si applica la disciplina prevista per le deliberazioni.
7. Prima della sua lettura, il proponente può ritirare la mozione. Dopo la lettura essa non può essere ritirata se vi è opposizione di almeno un quinto dei membri del Consiglio.

Art. 23

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia all'assemblea.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Ove un consigliere risulti ingiustificatamente assente per tre sedute consecutive il Presidente del Consiglio gli chiede giustificazione.
5. Qualora nei successivi dieci giorni non vengano fornite giustificazioni, il Presidente propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.
6. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al Segretario comunale affinché ne prenda nota a verbale.
7. I membri del Consiglio che si astengono dalle deliberazioni devono allontanarsi dalla sala prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario comunale.

Titolo VII

Funzionamento del Consiglio comunale

Art. 24

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avviso scritto.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare e l'invito ai membri del Consiglio ed agli Assessori non consiglieri a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza, su richiesta del proponente, quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
4. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.
Qualora l'avviso per la seduta di prima convocazione contenga anche la data dell'eventuale seduta di seconda convocazione, quest'ultima non potrà essere fissata nella stessa giornata della prima.

Art. 25

Avviso di convocazione: modalità e termini di consegna

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, viene trasmesso ai consiglieri mediante invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica che ogni singolo consigliere comunicherà al Segretario generale ed al Presidente del Consiglio. L'invio dell'avviso di convocazione per posta elettronica è preceduto da un messaggio sms al telefono cellulare comunicato da ogni singolo consigliere. In caso di impossibilità ad inviare l'avviso di convocazione secondo le suddette modalità, si provvederà a recapitare lo stesso presso il domicilio del Consigliere a mezzo di un messo comunale. In quest'ultimo caso il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e l'indicazione del ricevente. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
2. Il Consigliere può optare espressamente per la Consegna presso il proprio domicilio a mezzo di messo comunale. In tal caso i Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza anagrafica del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale. Con tale spedizione si considerano osservati ad ogni effetto, sia l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione, che i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
4. La dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e l'indicazione del ricevente o la prova dell'avvenuta spedizione sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. Vanno altresì conservate le ricevute dell'invio a mezzo di posta elettronica dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi.

6. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.

7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

8. I motivi dell'urgenza delle convocazione e dei punti aggiunti all'ordine del giorno di cui ai commi precedenti possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altra seduta.

Art. 26

Ordine del giorno del Consiglio

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Gli argomenti, pur con la necessaria concisione, sono indicati nell'ordine del giorno in modo tale da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto e con l'indicazione del proponente e del relatore.

2. Il Presidente del Consiglio stabilisce l'elenco delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno osservando, la seguente disposizione: approvazione verbali sedute precedenti, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, mozioni, proposte del Presidente, del Sindaco, della Giunta comunale, dei consiglieri e di iniziativa popolare.

3. Nel rispetto dell'ordine indicato nel comma precedente, gli argomenti vengono iscritti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 27

Deposito degli atti

1. La proposta di deliberazione, unitamente agli atti e documenti in essa citati, è depositata, contestualmente alla convocazione del Consiglio, presso la segreteria comunale.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti depositati, durante l'orario di servizio dell'Ufficio Segreteria e negli eventuali altri orari determinati dal Sindaco.

3. I Consiglieri, previa richiesta scritta al responsabile della segreteria, hanno diritto di ottenere copia delle proposte di deliberazione depositate, nonché dei relativi allegati riguardanti bilanci, regolamenti, convenzioni, documenti programmatici e programmi generali.

4. Le copie vengono rilasciate, con le modalità indicate negli artt. 15 e 16 entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 28

Adunanze di prima convocazione

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato dal Presidente del Consiglio a mezzo di appello nominale.

2. Nel caso in cui, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, sia constatata la mancanza del numero dei componenti necessario per la costituzione della seduta, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Durante la seduta il Presidente non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale se non quando venga richiesto da alcuno dei consiglieri.
4. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, per un massimo di quindici minuti.
5. Se, alla ripresa della seduta, il numero dei presenti risulta ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti ancora da trattare e quindi legalmente sciolta, con menzione nel verbale.
6. Qualora la mancanza del numero legale venga riscontrata in sede di votazione, si procede come indicato nei commi quattro e cinque.
7. Qualora uno o più consiglieri debbano astenersi e, per tale motivo venga a mancare il numero legale, la seduta viene dichiarata deserta limitatamente a tale argomento e continuerà con la discussione dei successivi argomenti all'ordine del giorno.
8. Ferme restando le maggiorazioni richieste per particolari deliberazioni in prima convocazione il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 29

Adunanze di seconda convocazione

1. Nel caso di seduta di prima convocazione dichiarata deserta ai sensi dell'articolo precedente, il Presidente del Consiglio può convocare il Consiglio in seconda convocazione in un giorno diverso da quello della seduta dichiarata deserta, ma non più tardi di cinque giorni da quello.
2. L'avviso di convocazione, che può contenere soltanto argomenti iscritti e non trattati nella seduta di prima convocazione, per mancanza del numero legale, deve essere consegnato ai membri del Consiglio, con le modalità indicate nell'art. 24, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
3. Non è necessaria la notifica di un nuovo avviso, qualora l'avviso di prima convocazione contenga anche la data dell'eventuale seconda convocazione.
4. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in un giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di 7 consiglieri comunali, ferme restando le maggiorazioni richieste per particolari deliberazioni.
5. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

Art.30

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto senza offendere l'onorabilità di persone.
4. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione, o allontanarlo dall'aula.
6. I Consiglieri che nonostante l'obbligo di allontanarsi dall'aula, ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico, vi restino presenti, possono essere espulsi dal Presidente.

Art. 31

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia municipale.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli sospende la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente interrompe la seduta indicando la data della ripresa dei lavori. Il segretario comunale provvederà a darne comunicazione ai membri assenti.

Art. 32

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente può autorizzare, la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, di soggetti esperti e consulenti, perché effettuino relazioni o diano informazioni sugli argomenti oggetto di discussione.
2. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Membri del Consiglio, i predetti funzionari e consulenti lasciano l'aula per il tempo necessario alla discussione e votazione del punto in merito al quale sono stati chiamati ad esprimersi o relazionare, qualora uno dei membri del Consiglio ne chieda l'allontanamento.

Art. 33

Ordine della discussione

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 34

Comunicazioni, interrogazioni ed interpellanze

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni, su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. La trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta, dopo le comunicazioni e per un tempo massimo di un'ora. Le interpellanze e le interrogazioni che rimanessero dopo tale periodo di tempo sono rinviate al termine della seduta, ovvero all'inizio di quella successiva.
3. Esaurita la trattazione delle interpellanze ed interrogazioni scritte il Presidente riserva, entro i limiti temporali indicati al comma precedente, un apposito spazio per la presentazione di eventuali interpellanze ed interrogazioni verbali e per le relative risposte. Alle interpellanze ed interrogazioni verbali si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita per quelle scritte.
4. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi gli indirizzi generali di governo, il bilancio di previsione, il conto consuntivo, i programmi generali di opere pubbliche, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interpellanze ed interrogazioni.

Art. 35

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, su proposta del Presidente o di altro membro del Consiglio. Nel caso di opposizione decide il Consiglio, con votazione non preceduta da discussione.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
4. Prima dell'inizio della discussione, su proposta del relatore o di un altro Consigliere, l'argomento può essere ritirato dall'ordine del giorno. Qualora qualcuno vi si opponga deciderà il Consiglio, previo intervento, per non più di cinque minuti ciascuno, di un Consigliere a favore e uno contrario alla proposta.
5. Nel corso della discussione può essere proposta la sospensione dell'argomento ed il suo rinvio ad altra seduta. Il consiglio decide con le modalità di cui al comma precedente.
6. Alle proposte di deliberazione di iniziativa dei Consiglieri comunali si applica quanto stabilito dal 4° comma dell'articolo 20, intendendosi sostituita la proposta di deliberazione all'interpellanza ed il proponente all'interpellante.

Art. 36

Emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
2. Gli emendamenti sono costituiti da correzioni di forma, da modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta depositato agli atti del Consiglio. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio, prima della seduta o nel corso di essa fino al momento in cui la discussione sull'intero argomento, o sulle sue singole parti, è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
3. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario comunale che ne cura l'istruttoria.
4. Non possono essere posti in discussione emendamenti per i quali l'istruttoria non sia conclusa e formalizzata con il deposito dei prescritti pareri prima dell'inizio dell'adunanza. Parimenti non possono essere discussi gli emendamenti presentati nel corso della seduta sui quali il Segretario comunale, interpellato dal Presidente, non abbia potuto esprimere il parere di competenza.
5. L'emendamento riconosciuto ammissibile dal Presidente del Consiglio ai sensi del comma precedente, se accettato da chi ha presentato la proposta di deliberazione, viene posto in discussione. Per le proposte presentate dalla Giunta l'accettazione viene fatta dal Sindaco; per quelle di iniziativa popolare dal Presidente del Consiglio.
6. Se il proponente la deliberazione non accetta l'emendamento, il Consiglio comunale, con votazione non preceduta da discussione, decide sulla sua ammissione.

Art.37

Discussione - Norme generali

1. La discussione ha inizio con l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore.
2. Terminata l'illustrazione, il Presidente dà comunicazione degli emendamenti presentati, dichiarando l'inammissibilità di quelli sprovvisti dei necessari pareri e l'ammissibilità di quelli provvisti dei prescritti pareri che il proponente la deliberazione, su richiesta del Presidente medesimo, abbia dichiarato di accettare. Sugli altri emendamenti il Consiglio comunale decide ai sensi dell'articolo precedente.
3. Gli emendamenti ammessi possono essere illustrati dai proponenti, nell'ordine fissato dal Presidente, per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Ultimata l'illustrazione degli emendamenti il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Eventuali emendamenti presentati nel corso della discussione, previa verifica di ammissibilità, sono immediatamente illustrati dal proponente.
5. Se, dopo che il Presidente ha invitato i componenti del Consiglio alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
6. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.
7. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti coloro che ne hanno fatto richiesta ed avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
8. Su richiesta di almeno un quinto dei propri membri il Consiglio comunale può decidere che, terminata l'illustrazione generale dell'argomento da parte del relatore, la discussione su provvedimenti composti da varie parti o sui regolamenti avvenga per singole parti od articoli.

In tal caso la disciplina contenuta nei commi precedenti si applica alla discussione su ogni singola parte od articolo.

9. Chiusa la discussione sull'argomento, o su tutte le parti in cui esso è stato suddiviso, la parola viene concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per una durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora qualcuno del gruppo dissenta dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, ha diritto di intervenire, precisando la sua posizione nel richiedere la parola. Il suo intervento deve essere contenuto nel limite di tempo sopra stabilito.

10. Effettuate le dichiarazioni di voto il Consiglio comunale procede alla votazione della proposta con le modalità indicate nell'art. 39 e seguenti.

11. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 e s.m.i. e dell'art. 16 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 e s.m.i nelle adunanze del Consiglio Comunale i suoi componenti possono usare, nei loro interventi, la lingua ladina, assicurando tuttavia l'immediata traduzione in italiano qualora lo richiedano altri membri che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

Art. 38

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato, durante i lavori del Consiglio, sulla propria onorabilità, o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. In qualsiasi momento i membri del Consiglio possono richiedere la parola per fatto personale, precisandone i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione con votazione palese.

3. Qualora venga riconosciuta l'esistenza del fatto personale, il Consigliere è ammesso a parlare per non più di cinque minuti, chiedendo, se ritenuto opportuno, che ne sia fatta menzione a verbale.

Art.39

Votazioni: modalità generali

1. L'espressione del voto, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prevedano la votazione segreta, è effettuata in forma palese mediante alzata di mano o per appello nominale.

2. Non si procede a votazioni di ballottaggio se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa non sono presenti un numero di componenti tale da rendere valida l'adunanza.

4. La votazione viene effettuata prima sugli emendamenti ammessi, nell'ordine cronologico di illustrazione, e quindi sulla proposta finale come modificata a seguito degli emendamenti approvati.

5. Per i provvedimenti composti da varie parti od articoli, il Consiglio, su richiesta di almeno un quinto dei propri membri, può decidere che la votazione avvenga su ciascuna parte od articolo di cui è composto il provvedimento, nell'ordine in cui i medesimi compongono il provvedimento stesso. Nel caso previsto dal 9° comma dell'art. 37, terminata la discussione sull'articolo o sulla singola parte di provvedimento, si provvede all'immediata votazione del medesimo. Alla votazione sulle singole parti deve in ogni caso seguire la votazione sull'intero provvedimento come eventualmente modificato per effetto delle votazioni sulle singole parti.

6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, salvo brevi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativamente alle modalità della votazione in corso.

7. In caso di parità di voti la proposta non è approvata

Art. 40

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i membri del Consiglio votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine chiede chi intenda astenersi.

3. Gli scrutatori verificano l'esito della votazione e lo comunicano al Presidente che ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

Art. 41

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od, in tal senso, si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei suoi componenti.

2. Il Presidente effettua l'appello al quale i componenti del Consiglio rispondono ad alta voce esprimendo il loro voto nei termini previamente indicati dal Presidente.

3. Gli scrutatori verificano l'esito della votazione e lo comunicano al Presidente che ne proclama il risultato.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 42

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo schede.

2. Le schede, predisposte dalla segreteria comunale, devono essere in bianco, uguali per colore e formato e prive di segni di riconoscimento. Ciascun membro del Consiglio scrive nella scheda il proprio voto indicando "sì" o "no", o il nome di chi intende eleggere.

3. Nel caso di elezione di persone, i nominativi iscritti nella scheda, in ordine di scritturazione, oltre il numero stabilito si considerano come non espressi.

4. Nei casi in cui sia richiesto il sistema di votazione per voto limitato, ciascuno scrive nella propria scheda il numero di nomi prescritto e sono proclamati eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

5. La scheda viene depositata nell'urna, singolarmente, su appello nominale del Presidente.

6. Terminata la votazione gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e ne comunicano i risultati al Presidente che proclama l'esito della votazione.

7. La votazione viene immediatamente ripetuta qualora il numero delle schede spogliate non corrisponda al numero di coloro che hanno deposto la scheda nell'urna ai sensi del precedente comma 5°.

Art. 43

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale, su proposta del relatore, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo con votazione separata, espressa in forma palese, dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione.

Art. 44

Partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita le funzioni previste dallo Statuto e, se richiesto dal Presidente, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 45

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario comunale che potrà avvalersi degli uffici comunali e di idonee apparecchiature.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i nomi dei Consiglieri presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se la loro assenza sia o meno giustificata, i contenuti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, le modalità ed i risultati delle votazioni.

4. I membri del Consiglio possono far richiesta al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario nel corso della seduta. Le dichiarazioni di voto possono essere testualmente dettate.

5. Eventuali ingiurie, allusioni e dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.

6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal segretario comunale.

Art. 46

Verbale: approvazione, deposito e rettifiche

1. L'approvazione del verbale viene iscritto all'ordine del giorno di successiva seduta del Consiglio. Copia del medesimo viene trasmessa ai componenti del Consiglio contestualmente all'avviso di convocazione.

2. Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Ogni membro del Consiglio può richiedere rettifiche al verbale. Tali richieste debbono essere effettuate proponendo esattamente quanto si intende sia cancellato, modificato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte non è ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà il Presidente, senza discussione, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle rettifiche si prende atto nel verbale della adunanza in corso e se ne fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la modifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Presidente e del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le modifiche sono state approvate.

6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del segretario comunale.

Art. 47

Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze può essere stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio, su proposta di un proprio membro, può decidere, nel corso di un'adunanza, di continuare i lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno che presentano particolare importanza od urgenza.
3. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione dell'argomento in discussione, dopo di che il Presidente, salvo che non ricorra l'ipotesi prevista nel 2° comma, dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, in altra data che il Presidente fisserà non oltre il quinto giorno successivo a quello della prima adunanza. Il segretario comunale è incaricato di darne avviso ai membri assenti.
4. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
5. La seduta deve intendersi unica anche nel caso i lavori proseguano oltre la mezzanotte.

Titolo IIX

Disposizioni finali

Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
3. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle di eventuali altri regolamenti comunali in contrasto con esse.

Art. 49

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata a tutti i componenti del Consiglio comunale in carica.
2. Un congruo numero di copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai neo consiglieri comunali, dopo la proclamazione degli eletti.

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

art. 1 - Oggetto del regolamento

Titolo II - Organizzazione del Consiglio comunale

art. 2 - Sede delle adunanze

art. 3 - Presidenza

art. 4 - Compiti e poteri del Presidente

art. 5 - Gli scrutatori

Titolo III – I Gruppi Consiliari

art. 6 – Costituzione e composizione

Titolo IV – Commissioni consiliari permanenti

art. 7 – Costituzione e composizione

art. 8 – Presidenza e convocazione delle Commissioni

art. 9 – Funzionamento delle Commissioni

art. 10 – Funzioni delle Commissioni

Titolo V - Commissioni speciali

art. 11 – Commissioni d'inchiesta

art. 12 – Commissioni di studio

art. 13 – Commissioni previste da leggi o regolamenti

Titolo VI - Attività del Consiglio comunale

art. 14 – Riserva di legge

art. 15 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

art. 16 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

art. 17 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri

art. 18 - Diritto di iniziativa popolare

art. 19 - Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno

art. 20 - Interpellanze: forma e contenuto

art. 21 - Interrogazioni: forma e contenuto

art. 22 - Mozioni

art. 23 – Partecipazione alle

Titolo VII- Funzionamento del Consiglio comunale

art. 24 - Avviso di convocazione

art. 25 - Avviso di convocazione: modalità consegna

art. 26 - Ordine del giorno del Consiglio

art. 27 - Deposito degli atti

art. 28 - Adunanze di prima convocazione

art. 29 - Adunanze di seconda convocazione

art. 30 - Comportamento dei Consiglieri

art. 31 - Comportamento del pubblico

art. 32 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

art. 33 - Ordine della discussione

art. 34 - Comunicazioni, interrogazioni ed interpellanze
art. 35 - Ordine di trattazione degli argomenti
art. 36 - Emendamenti
art. 37 - Discussione: norme generali
art. 38 - Fatto personale
art. 39 - Votazioni: modalità generali
art. 40 - Votazioni in forma palese
art. 41 - Votazioni per appello nominale
art. 42 - Votazioni segrete
art. 43 - Deliberazioni immediatamente eseguibili
art. 44 - Partecipazione del segretario
art. 45 - Verbale dell'adunanza: redazione e firma
art. 46 - Verbale: approvazione, deposito e rettifiche
art. 47 - Termine dell'adunanza

Titolo IIX - Disposizioni finali

art. 48 - Entrata in vigore
art. 49 - Diffusione